

PROF. **ONOFRIO LARICCHIUTA**

professore incaricato corso di sicurezza degli ambienti di lavoro c/o Università degli Studi di Bari corso di laurea in chimica, ultimo A.A. 2004/2005 – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione macrosettori 3, 4 e 5 – Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 – Perito ed Esperto per le categorie Viti-vinicola-olearia, Chimica e combustibili/carburanti c/o Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di BARI – Tecnico abilitato per rilascio nullaosta provvisorio prevenzione incendi Legge 818/1984

Telefono 0804621350 Fax 0804688376

mail: laricchiuta@virgilio.it mail certificata: onofrio.laricchiuta@pec.chimici.it
Via F.lli Rosselli, 32 – 70126 BARI

Corte UE: Conclusioni dell'Avv. generale Campos Sánchez-Bordona sulla classificazione dei rifiuti con codici a specchio – Pericolosi o non pericolosi (cause riunite da C487/17 a C-489/17)

Nell'ambito di una complessa indagine penale su un sospetto traffico illecito di rifiuti, il GIP di Roma ha disposto il sequestro di alcune discariche.

Agli indagati si rimprovera, tra l'altro, di avere classificato e smaltito come “non pericolosi” dei rifiuti contraddistinti dai c.d. codici “a specchio”, senza aver proceduto ad un'analisi sufficientemente accurata degli stessi, in violazione del principio di precauzione previsto dal diritto dell'Unione.

La vicenda pende ora davanti alla Corte di Cassazione, la quale ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare il diritto dell'Unione, onde determinare quale metodologia di analisi vada applicata ai rifiuti con voci “a specchio” per classificarli correttamente. L'Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona (Spagna), premette che la Corte dovrà pronunciarsi per la prima volta in merito alla classificazione dei rifiuti con i cosiddetti codici specchio dell'elenco europeo dei rifiuti previsto dalla decisione 2000/532/CE e dovrà precisare i criteri da seguire a tale scopo, affinché il giudice del rinvio possa stabilire se gli imputati abbiano commesso il reato loro contestato di traffico illecito di rifiuti, per avere trattato rifiuti pericolosi come se non fossero tali.

L'Avvocato generale puntualizza che la causa pregiudiziale in esame non verte sulla classificazione dei rifiuti urbani non differenziati, che godono di una presunzione di non pericolosità, ma soltanto sulla classificazione dei rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti urbani, sulla cui pericolosità sussistono dubbi e che, per tale motivo, possono essere classificati con codici a specchio.

L'Avvocato generale afferma che, nel procedimento di classificazione dei rifiuti con codice “a specchio”, spetta ai loro produttori o detentori determinarne la composizione, nell'eventualità in cui essa sia sconosciuta. Successivamente, essi devono verificare, mediante calcolo o prova, se il rifiuto medesimo contenga sostanze pericolose o che presentano indizi di pericolosità.

Relativamente alla metodologia di ricerca delle sostanze pericolose, l'Avvocato generale afferma che essa non è stata oggetto di armonizzazione. Quindi, si può considerare appropriato l'utilizzo di qualsiasi tipo di analisi, esame o campionamento riconosciuto dal diritto europeo, dal diritto internazionale o dal diritto interno di uno

PROF. ONOFRIO LARICCHIUTA

professore incaricato corso di sicurezza degli ambienti di lavoro c/o Università degli Studi di Bari corso di laurea in chimica, ultimo A.A. 2004/2005 – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione macrosettori 3, 4 e 5 – Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 – Perito ed Esperto per le categorie Viti-vinicola-olearia, Chimica e combustibili/carburanti c/o Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di BARI – Tecnico abilitato per rilascio nullaosta provvisorio prevenzione incendi Legge 818/1984

Telefono 0804621350 Fax 0804688376

mail: laricchiuta@virgilio.it mail certificata: onofrio.laricchiuta@pec.chimici.it
Via F.lli Rosselli, 32 – 70126 BARI

Stato membro. Nello specifico, anche un'analisi a campione può essere ammessa a questo fine se presenta garanzie di efficacia e rappresentatività.

Inoltre, secondo l'Avvocato generale, l'identificazione della composizione del rifiuto con codice "a specchio" deve essere effettuata con ragionevolezza. Ciò significa, da un lato, che non è ammessa discrezionalità nella scelta della classificazione (quindi l'inserimento di un rifiuto con codice a specchio tra i rifiuti pericolosi è appropriata – e non meramente "opportuna", come previsto nella versione linguistica italiana dell'allegato della decisione della Commissione 2000/352 – quando il rifiuto contiene sostanze pericolose che determinano nel rifiuto una o più caratteristiche di pericolo) e, dall'altro, che non è necessario escludere la presenza di tutte le sostanze pericolose astrattamente rinvenibili in un rifiuto per considerarlo non pericoloso.

A parere dell'Avvocato generale, in questo contesto, la normativa italiana in materia deve considerarsi compatibile con il diritto dell'Unione.

Tale normativa, in particolare, prevede una procedura per determinare, in Italia, la pericolosità dei rifiuti classificabili con voci speculari secondo le tre fasi seguenti (in ordine cronologico):

- individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso la scheda informativa del produttore, la conoscenza del processo chimico, il campionamento e l'analisi del rifiuto;
- determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, le fonti informative europee ed internazionali e la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto; e
- stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate dall'analisi chimica con i limiti soglia ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

Infine, l'Avvocato generale ritiene che il principio di precauzione o cautela non possa essere fatto valere dal produttore o detentore di un rifiuto come pretesto per non applicare la procedura di classificazione dei rifiuti con codici specchio di cui alla direttiva 2008/98 e alla decisione 2000/532.

Fanno eccezione i soli casi in cui l'indagine sulla composizione del rifiuto risulti impossibile per ragioni non imputabili al produttore o detentore, perché in queste circostanze il rischio per la salute pubblica o ambientale diviene reale.

Quindi, il semplice dubbio astratto sulla pericolosità di un rifiuto non può giustificare la classificazione a priori come pericoloso.

D'altro canto, in virtù del principio di sostenibilità tecnica ed economica, non sarà necessario imporre al produttore o detentore un'analisi assolutamente esaustiva di un

PROF. **ONOFRIO LARICCHIUTA**

professore incaricato corso di sicurezza degli ambienti di lavoro c/o Università degli Studi di Bari corso di laurea in chimica, ultimo A.A. 2004/2005 – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione macrosettori 3, 4 e 5 – Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 – Perito ed Esperto per le categorie Viti-vinicola-olearia, Chimica e combustibili/carburanti c/o Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di BARI – Tecnico abilitato per rilascio nullaosta provvisorio prevenzione incendi Legge 818/1984

Telefono 0804621350 Fax 0804688376

mail: laricchiuta@virgilio.it mail certificata: onofrio.laricchiuta@pec.chimici.it
Via F.lli Rosselli, 32 – 70126 BARI

rifiuto in tutte le sue caratteristiche e componenti ai fini della classificazione, poiché una simile obbligazione sarebbe sproporzionata.

Anche per quanto concerne questo aspetto, a parere dell'Avvocato generale, la normativa italiana deve ritenersi compatibile con il diritto dell'Unione.

Bari, lunedì 19 novembre 2018

Onofrio LARICCHIUTA
www.laricchiuta.it
Onofrio LARICCHIUTA